

Regione Piemonte Provincia BIELLA	<p style="text-align: center;">Comune di MUZZANO</p> <p style="text-align: center;">ANNO 2011</p> <p style="text-align: center;">DISCIPLINA PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 della l.r. dicembre 2006, n.38</p>
	<p style="text-align: center;">CRITERI COMUNALI</p>
	<p style="text-align: center;">Delibera C.C n° 20 del 19/09/2011</p>
	Titolo dell'elaborato:
	<p style="text-align: center;">PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PER L'ISTRUTTORIA DELLE DIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</p>

INDICE

TITOLO I Disposizione generale

Articolo 1 – Oggetto

TITOLO II Disposizioni sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 2 – Autorizzazioni di durata temporale illimitata e stagionale

Articolo 3 – Domanda di autorizzazione di nuova apertura

Articolo 4 – Domanda di autorizzazione di trasferimento di sede

Articolo 5 – Istruttoria comunale in caso di domanda di autorizzazione

Articolo 6 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione

Articolo 7 – Attivazione della somministrazione soggetta a domanda di autorizzazione

TITOLO III Disposizioni sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee previste dall'articolo 10 della LR 38/2006

Articolo 8 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 9 – Domanda di autorizzazione temporanea

Articolo 10 – Istruttoria comunale

Articolo 11 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione

Articolo 12 – Attivazione della somministrazione soggetta a autorizzazione temporanea

TITOLO IV Disposizioni sul procedimento per l'istruttoria delle SCIA degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 13 – Segnalazioni certificate di inizio attività

Articolo 14 – Segnalazione certificata di ampliamento della superficie di somministrazione

Articolo 15 - Segnalazione certificata di inizio attività di attività elencate nell'articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 38/2006

Articolo 16 – Segnalazione certificata di trasferimento di titolarità

Articolo 17 – Segnalazione certificata di sospensione dell'attività

Articolo 18 – Comunicazioni

Articolo 19 – Istruttoria comunale

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20 – Accesso ai procedimenti istruttori

Articolo 21 – Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizione generale

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n° 38, disciplina i procedimenti concernenti le domande di autorizzazione di durata illimitata, stagionale e temporanea oltre che le istruttorie delle SCIA relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e più dettagliatamente:

- le diverse fattispecie individuate;
- le modalità di presentazione delle domande e delle SCIA;
- le relative procedure istruttorie;
- le modalità di attivazione degli esercizi;
- le modalità di diritto di accesso agli atti.

TITOLO II

Disposizioni sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 2

Autorizzazioni di durata illimitata e limitata

1. Sono soggette ad autorizzazione di durata illimitata e di durata stagionale le seguenti fattispecie:
 - a) una **nuova apertura** di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico
 - b) un **trasferimento di sede** di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico
2. La domanda di autorizzazione presentata in bollo, deve essere compilata su apposito modello.
3. Le domande di autorizzazione non formulate su apposita modulistica sono considerate irricevibili.

Articolo 3

Domanda di autorizzazione di nuova apertura

1. Alla domanda di autorizzazione di **nuova apertura** di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, presentata in Comune all'Ufficio Commercio o allo Sportello Unico per le attività produttive quando previsto, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **una breve relazione** corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa che contiene:
 - la descrizione delle caratteristiche dei locali dell'esercizio di somministrazione,
 - la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati,
 - la descrizione del servizio reso,
 - la descrizione della qualificazione professionale degli operatori e degli addetti,
 - la descrizione e la rappresentazione della zona di insediamento dell'esercizio,
 - la descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per le superfici destinate alla somministrazione compresa quella di aree esterne, per le superfici destinate ai magazzini, e/o depositi e alle altre superfici non utilizzate per la somministrazione,
 - la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale di parcheggi calcolata nel rispetto della tabella individuata all'articolo 7 delle disposizioni dei "criteri comunali" completata dal totale del valore di monetizzazione se prevista dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) qualora la superficie complessiva di somministrazione interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili sia maggiore di 80 mq., **uno studio** di valutazione di impatto sulla viabilità sottoscritto e asseverato da un tecnico incaricato redatto secondo le indicazioni dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268,;
 - c) un **idoneo studio** sottoscritto e asseverato da un tecnico abilitato, contenente il rispetto dell'iniziativa per quanto riguarda gli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali da redigere secondo quanto previsto dall'articolo 15 delle disposizioni dei "criteri comunali".
3. Non è necessario lo studio sulla valutazione di impatto sulla viabilità se l'esercizio da attivare ex novo sia localizzato in addensamento A.1.

4. Tutta la documentazione va presentata in triplice copia.
5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione sono subordinati:
 - a) alla disponibilità da parte dell'interessato già all'atto della domanda o nel corso dell'istruttoria dei locali, nei quali intende esercitare l'attività,
 - b) all'indicazione della persona incaricata della conduzione professionale dell'esercizio,
 - c) alla verifica della sorvegliabilità dei locali.
5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:
 - a) alla presentazione della DIA sanitaria.

Articolo 4

Domanda di autorizzazione di trasferimento di sede

1. Alla domanda di autorizzazione **di trasferimento di sede** di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, presentata in Comune all'Ufficio Commercio o allo Sportello Unico per le attività produttive quando previsto, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) **una breve relazione** corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa che contiene:

- la descrizione delle caratteristiche dei locali dell'esercizio di somministrazione,
- la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati,
- la descrizione del servizio reso,
- la descrizione della qualificazione professionale degli operatori e degli addetti,
- la descrizione e la rappresentazione della zona di insediamento dell'esercizio,
- la descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per le superfici destinate alla somministrazione compresa quella di aree esterne, per le superfici destinate ai magazzini, e/o depositi e alle altre superfici non utilizzate per la somministrazione,
- la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale di parcheggi calcolata nel rispetto della tabella individuata all'articolo 7 delle disposizioni dei "criteri comunali" completata dal totale del valore di monetizzazione se prevista dagli strumenti urbanistici comunali;

b) qualora la superficie complessiva di somministrazione interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili sia maggiore di 80 mq., **uno studio** di valutazione di impatto sulla viabilità sottoscritto e asseverato da un tecnico incaricato redatto secondo le indicazioni dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268;

c) un **idoneo studio** sottoscritto e asseverato da un tecnico abilitato, contenente il rispetto dell'iniziativa per quanto riguarda gli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali da redigere secondo quanto previsto dall'articolo 15 delle disposizioni dei "criteri comunali".

2. Non è necessario il soddisfacimento degli standard dei posti parcheggio se l'esercizio in cui trasferire l'attività sia localizzato nello stesso addensamento e nella stessa localizzazione.

3. Non è necessario lo studio sulla valutazione di impatto sulla viabilità se il locale in cui si trasferisce l'esercizio sia localizzato in addensamento A.1.

4. Non è necessario lo studio sulla valutazione di impatto sulla viabilità se l'esercizio in cui trasferire l'attività, sia localizzato nello stesso addensamento e nella stessa localizzazione.

5. Tutta la documentazione va presentata in triplice copia.

5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione sono subordinati:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato già all'atto della domanda o nel corso dell'istruttoria dei locali, nei quali intende esercitare l'attività,
- b) all'indicazione della persona incaricata della conduzione professionale dell'esercizio,
- c) alla verifica della sorvegliabilità dei locali.

5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

- c) alla presentazione della DIA sanitaria.

Articolo 5

Istruttoria comunale in caso di domanda di autorizzazione

1. Il Responsabile del procedimento, che si identifica con il responsabile del Servizio Attività produttive, ricevuta la domanda di nuova attivazione o di trasferimento di sede, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell'intervento il Responsabile del procedimento dichiara l'inammissibilità della domanda e conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della stessa.
3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda, le necessarie integrazioni; è consentita una sola volta l'interruzione del procedimento per la richiesta di integrazioni.
4. Qualora entro 10 giorni dalla richiesta l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della domanda.

Articolo 6

Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione

1. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del procedimento provvede al rilascio della nuova autorizzazione o dell'autorizzazione al trasferimento entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. L'autorizzazione contiene le eventuali prescrizioni di esercizio e il riferimento a eventuali convenzioni o atti di impegno sottoscritti. Nella comunicazione di esito vanno comunicate anche le condizioni d'attivazione previste dal successivo articolo 7 punto 2.
2. In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del procedimento provvede alla relativa comunicazione di diniego di rilascio di nuova autorizzazione o dell'autorizzazione al trasferimento dettagliatamente motivata entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
3. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego di cui al punto 2 entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 7

Attivazione dell'esercizio di somministrazione soggetto a domanda di autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 l'attivazione del nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o dell'esercizio oggetto di trasferimento di sede, deve avvenire entro 12 mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio, salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca.
2. L'effettiva attivazione dell'esercizio deve avvenire nel pieno rispetto delle norme sull'agibilità e sulla destinazione d'uso dei locali, oltre che a seguito della conclusione del procedimento collegato alla presentazione della DIA sanitaria differita, oltre che nel rispetto della sorvegliabilità dei locali, oltre che nel rispetto delle asseverazioni contenute nelle relazioni e negli studi che hanno reso ammissibile l'intervento.

TITOLO III
Disposizioni sul procedimento per il rilascio delle
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
previste dall'articolo 10 della legge regionale 38/2006

Articolo 8
Autorizzazione temporanea

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali.

2. Può altresì essere rilasciata un'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione. Le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi in questo caso non si applicano.

2. La domanda di autorizzazione presentata in bollo, deve essere compilata su apposito modello.

3. Le domande di autorizzazione non formulate su apposita modulistica sono considerate irricevibili.

Articolo 9
Domanda di autorizzazione temporanea

1. Alla domanda di autorizzazione temporanea, presentata in Comune all'Ufficio Commercio o allo Sportello Unico per le attività produttive quando previsto, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) una relazione corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa che contiene:

- la descrizione delle caratteristiche dei locali o dei luoghi d'esercizio della somministrazione,
- la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati,
- la descrizione del servizio reso.

Articolo 10
Istruttoria comunale

1. Il Responsabile del procedimento, che si identifica con il responsabile del Servizio Attività produttive, ricevuta la domanda di autorizzazione temporanea, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. In caso di utilizzo di locali, vanno controllate le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali stessi. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell'intervento il Responsabile del procedimento dichiara l'inammissibilità della domanda e conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della stessa.

3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda, le necessarie integrazioni; è consentita una sola volta l'interruzione del procedimento per la richiesta di integrazioni.

4. Qualora entro 10 giorni dalla richiesta l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della domanda.

Articolo 11

Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione

1. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del procedimento provvede al rilascio dell'autorizzazione temporanea entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del procedimento provvede alla relativa comunicazione di diniego di rilascio dell'autorizzazione temporanea entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

3. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 12

Attivazione della somministrazione soggetta a autorizzazione temporanea

1. L'attivazione di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, è tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fa riferimento.

2. L'effettiva attivazione dell'esercizio deve avvenire nel pieno rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

TITOLO IV
Disposizioni sul procedimento per l'istruttoria delle
SCIA
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 13
Segnalazioni certificate di inizio attività

1. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), compilata su apposito modulo le seguenti fattispecie:

- a) il trasferimento della titolarità della autorizzazione di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico come previsto dall'articolo 13 della Legge Regionale 38/2006;
- b) l'ampliamento della superficie di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico come previsto dall'articolo 12 della Legge Regionale 38/2006;
- c) le attività elencate nell'articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 38/2006;
- d) l'attività di esercizio di somministrazione sospesa temporaneamente.

2. Le segnalazioni certificate non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili.

Articolo 14
Segnalazione certificata di ampliamento della superficie di
somministrazione

1. Alla segnalazione certificata **di ampliamento della superficie di somministrazione** di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico, presentata in Comune all'Ufficio Commercio o allo Sportello Unico per le attività produttive quando previsto, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) **una breve relazione** corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa che contiene:

- la descrizione delle caratteristiche dei locali dell'esercizio di somministrazione,
- la descrizione delle tipologie dei prodotti somministrati,
- la descrizione del servizio reso,
- la descrizione della qualificazione professionale degli operatori e degli addetti,
- la descrizione e la rappresentazione della zona di insediamento dell'esercizio,
- la descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per le superfici destinate alla somministrazione compresa quella di aree esterne, per le superfici destinate ai magazzini, e/o depositi e alle altre superfici non utilizzate per la somministrazione,
- la descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale di parcheggi calcolata nel rispetto della tabella individuata all'articolo 7 delle disposizioni dei "criteri comunali" completata dal totale del valore di monetizzazione se prevista dagli strumenti urbanistici comunali;

b) fatti salvi gli ampliamenti in A.1, qualora la superficie complessiva di somministrazione interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili sia maggiore di 80 mq., **uno studio** di valutazione di impatto sulla viabilità sottoscritto e asseverato da un tecnico incaricato redatto secondo le indicazioni dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268;

c) un **idoneo studio** sottoscritto e asseverato da un tecnico abilitato, contenente il rispetto dell'iniziativa per quanto riguarda gli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali da redigere secondo quanto previsto dall'articolo 15 delle disposizioni dei "criteri comunali".

2. Non è necessario il soddisfacimento degli standard dei posti parcheggio se la superficie di ampliamento sia riferita a un'area esterna (coperta o scoperta) appositamente

destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili non soggetta a permesso di costruire.

3. Non è necessario produrre gli studi di cui ai punti b) e c) antecedenti se la superficie di ampliamento sia riferita a un'area posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (dehors), dovunque collocata sul territorio che sia stata riattivata nel corso dell'anno 2010 per continuità di concessione pregressa.

4. Tutta la documentazione va presentata in triplice copia.

5. L'esame della SCIA è subordinato:

a) alla disponibilità da parte dell'interessato già all'atto della segnalazione certificata o nel corso dell'istruttoria dei locali o delle strutture, nei quali si intende ampliare l'attività,
b) alla verifica della sorvegliabilità dei locali.

5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

d) alla presentazione della DIA sanitaria.

Articolo 15 **Segnalazione certificata di inizio attività di attività elencate** **nell'articolo 8 comma 6 della Legge Regionale 38/2006**

1. Alle SCIA relative alle attività del punto 2, presentate in Comune all'Ufficio Commercio o allo Sportello Unico per le attività produttive quando previsto, non deve essere allegata alcuna documentazione.

2. Le attività sono quelle esercitate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione.

L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei conMuzzanoi di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;

g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Articolo 16

Segnalazione certificata di trasferimento di titolarità.

1. Alle SCIA di trasferimento della titolarità (subingresso) per cessione a titolo definitivo o affitto pro tempore presentata in Comune all'Ufficio Commercio o allo Sportello Unico per le attività produttive quando previsto, non deve essere allegata alcuna documentazione.

Articolo 17

Segnalazione certificata di sospensione dell'attività

1. Alle SCIA di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo inferiore a 12 mesi, presentata in Comune all'Ufficio Commercio o allo Sportello Unico per le attività produttive quando previsto, non deve essere allegata alcuna documentazione.

2. La sospensione dell'attività può essere prorogata in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. All'istanza di proroga da presentare in carta libera vanno allegati i documenti che comprovano lo stato di necessità.

Articolo 18

Comunicazioni

1. In caso di variazione della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa, l'impresa è tenuta a trasmettere al comune la variazione avvenuta non costituente subingresso entro 30 gg., con semplice **comunicazione**, in carta libera, contenente gli elementi oggetto della variazione.

2. In caso di cessazione di attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico l'impresa è tenuta a trasmettere al comune la data di cessazione entro 30 gg., con semplice **comunicazione**, in carta libera.

2. Le società, che procedono alla sostituzione del delegato, sono tenute a trasmettere al comune la variazione avvenuta entro 10 gg. dall'evento, con semplice **comunicazione**, in carta libera, contenente gli elementi salienti del nuovo soggetto in possesso dei requisiti professionali.

Articolo 19

Istruttoria comunale

1. Il Responsabile del procedimento, che si identifica con il responsabile del Servizio Attività produttive, ricevute le SCIA, individuate agli articoli precedenti, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

2. In caso di utilizzo di locali vanno controllate le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali stessi. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento dichiara l'inammissibilità della SCIA e conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della stessa.

3. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della SCIA, le necessarie integrazioni; è consentita una sola volta l'interruzione del procedimento per la richiesta di integrazioni.

4. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento e adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 Accesso ai procedimenti istruttori

1. A sensi del regolamento comunale i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento istruttorio.
2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento, ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.
3. Il responsabile del servizio nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n° 352.

Articolo 21 Entrata in vigore

1. Le presenti procedure entrano in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione della deliberazione **di Giunta Comunale**.
2. Per le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio attività pervenute in data antecedente si seguono le procedure codificate nella deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.